



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 D.LGS 50/2016, SERVIZIO DI CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI 60 MESI A FAVORE DI ALER BERGAMO-LECCO-
SONDRIO**

CUI: S00225430164202200013

CIG: 944551800A

Il responsabile unico del procedimento: dott.ssa Mariagrazia Maffoni

PREMESSA

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo e consulenza in materia assicurativa, in favore di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i. ed ai vari provvedimenti e regolamenti IVASS in materia.

L'espletamento del servizio sarà a titolo non oneroso per Aler Bergamo-Lecco-Sondrio (in seguito semplicemente "Aler"/azienda) con rischi ed oneri di attuazione a totale carico del soggetto aggiudicatario (in seguito denominato "Broker"), il quale non potrà impegnare in alcun modo Aler se non preventivamente autorizzato.

L'opera del Broker verrà remunerata, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie Assicuratrici con le quali verranno stipulate le polizze.

Attualmente il pacchetto assicurativo è gestito da Broker assicurativo.

Il luogo di esecuzione del servizio è presso la sede Aler di Bergamo via Mazzini, 32/a.

Il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) attribuito alla presente procedura è il n° 944551800A

IL CODICE UNICO DI INTERVENTO (CUI) attribuito alla presente procedura è il n° S00225430164202200013

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Lotto	Descrizione Servizio	CPV	P (principale) S (secondario)	importo
1	Servizio di brokeraggio assicurativo (come disciplinato dal D. Lgs. 209/2005 s.m.i. e dai regolamenti IVASS)	66518100-5	P	€ 154.282,90
Importo stimato a base di gara				€ 154.282,90

Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il valore presunto del servizio, per tutta la durata contrattuale (5 anni) e per l'eventuale proroga tecnica (massimo 6 mesi) è pari a € 154.282,90. Per il dettaglio del calcolo si rimanda al documento "Calcolo della base d'asta", allegato n. 1

Il raggiungimento di tale importo non è comunque garantito, né Aler è in alcun modo vincolata a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo.

Il Broker si impegna a garantire ad Aler supporto completo in materia assicurativa; in particolare il servizio concerne l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore di Aler e comprende, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

1) **Analisi dei rischi** in capo ad Aler. Sarà compito del Broker l'individuazione dei rischi assicurabili, partendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti al complesso delle attività facenti capo alla medesima e all'assetto normativo di riferimento.

2) Formulazione, entro il termine di 4 mesi dalla decorrenza dell'appalto, di uno **specifico programma assicurativo**, in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali, ecc., completi e confacenti alle esigenze di Aler tendente all'ottimizzazione delle coperture e finalizzato anche al conseguimento di economie di spesa, specificando anche i tempi e le procedure per l'eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o in scadenza, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'Amministrazione espressa nei modi di legge.

3) Costante **monitoraggio del programma assicurativo** dell'Amministrazione, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o modifiche

necessarie, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'Amministrazione espressa nei modi di legge. Allo scopo di garantire un efficace monitoraggio, è richiesto al Broker di:

- predisporre entro il mese di marzo di ogni anno specifica relazione riferita alla gestione svolta nell'anno precedente contenente almeno:

a. l'analisi delle polizze, con il rapporto premi/sinistri per ciascuna polizza;

b. la verifica del programma assicurativo dell'Ente e un parere circa la congruità e l'efficacia delle coperture assicurative in essere con indicazione degli interventi effettuati, dei risultati ottenuti, dei costi, degli eventuali risparmi conseguiti e delle strategie migliorative da attuare a breve e medio termine;

- segnalare nuovi rischi e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto ovvero delle mutate condizioni, fornendo l'assistenza necessaria per la stipula di nuove polizze e/o per l'eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere. Tali segnalazioni dovranno essere fatte anche in corso d'anno;
- proporre progetti assicurativi in occasione di innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo, specificando anche i tempi e le procedure per l'eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o a scadenza. I termini entro i quali tali progetti dovranno essere prodotti potranno essere dettati dalle stesse norme, nelle ipotesi di innovazioni legislative, o saranno da concordare nelle ipotesi di evoluzioni giurisprudenziali e miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo. La predisposizione di specifici progetti assicurativi su determinate problematiche potrà derivare anche da richieste provenienti da Aler entro i termini individuati dalla stessa. Qualora nell'ambito del monitoraggio del programma assicurativo, il Broker ritenga di proporre la disdetta o la modifica di alcune polizze dovrà comunicarlo ad Aler con congruo anticipo, allo scopo di consentirle di attivare, se ritenuto possibile ed opportuno, tutte le procedure di gara necessarie per l'affidamento della nuova copertura assicurativa;
- valutazione costi/benefici delle coperture, al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti.;
- analisi ed andamento della sinistrosità pregressa con indicazioni per la riduzione/il contenimento della stessa.

4) Collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative (anche per singole polizze) e nell'espletamento delle procedure di gara, in tempo utile, per la stipula delle polizze in scadenza ovvero per attivare nuove coperture richieste da normative sopravvenute o da nuove esigenze di Aler. In particolare, assistenza tecnica e predisposizione dettagliata dei capitolati con i relativi massimali, franchigie, scoperti, ecc., delle clausole specifiche da introdurre nelle polizze e della documentazione necessaria per lo svolgimento delle gare di appalto, da espletarsi ai sensi di legge.

Assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento delle procedure di gara anche con predisposizione di apposite relazioni e documenti.

Esecuzione di indagini preliminari di mercato al fine di individuare l'offerta tecnico/economica più confacente alle esigenze di Aler, da espletarsi ai sensi di legge.

5) Assistenza e consulenza per la gestione dei contratti assicurativi, comprese le polizze già in corso alla data di inizio del servizio, consistente almeno in:

a. segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, di eventuali problematiche emergenti e indicazione delle possibili soluzioni;

b. controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle relative appendici;

c. segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti e relativi importi (almeno 30 giorni prima della scadenza) ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa (aggiornamento valori assicurati e normativa, regolazione premi, variazione rischi, ecc.);

d. pagamento dei premi assicurativi (sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker sia per quelli già in corso) secondo quanto specificato al successivo art. 6.

e. puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, di tutti gli adempimenti contrattuali ed in particolare in relazione alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio, ecc.;

f. analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione all'Ente delle novità proposte dalle Compagnie di assicurazione.

6) Gestione dei sinistri passivi e attivi consistente in:

a. assistenza tecnica per apertura e gestione dei sinistri; in particolare assistenza nella trattazione delle pratiche relative ai sinistri, passivi ed attivi (compreso il cd. Indennizzo Diretto) nelle varie fasi di trattazione e compresi quelli già verificatisi ed ancora pendenti alla data di conferimento del servizio, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, al fine di giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente definizione da parte delle imprese di assicurazione, sia nei confronti dell'Ente che dei terzi danneggiati. Il Broker dovrà garantire la corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro. Dovrà essere posta particolare cura e attenzione ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi a cittadini/utenti. In ogni caso la denuncia del sinistro da parte dell'azienda verrà fatta alla società di brokeraggio, la quale provvederà alla gestione dello stesso nei confronti della Compagnia Assicuratrice (e del terzo danneggiato in caso di polizza RCT).

In questo ambito, si richiede l'elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità, anche in termini di consulenza per la prevenzione dei sinistri;

b. assistenza nell'analisi ed individuazione di pratiche per le quali risulti opportuno/necessario aprire posizione di sinistro (ricorsi, citazioni, ecc.);

c. possibilità per il personale aziendale addetto alla gestione dei sinistri di poter accedere ad una piattaforma informatica (costantemente aggiornata: verrà valutata anche la frequenza dell'aggiornamento dei dati proposta), con proprie chiavi di accesso che assicurino adeguata riservatezza, ed accesso ai soli soggetti abilitati, in modalità di sola visualizzazione, al fine di poter consultare in autonomia ogni fase del sinistro gestito dalle Compagnie di Assicurazione (per es.: data di apertura del sinistro, stato attuale della pratica, se si è in attesa di documentazione richiesta, e comunque quali adempimenti sono in corso, corrispondenza tra numero di sinistro assegnato dalla Compagnia e numero di sinistro assegnato dal Broker), e fino alla chiusura, comprendendo la registrazione di ogni fase, come, ad esempio, eventuali conteziosi, eventuale franchigia corrisposta, entità del danno rimborsato etc.), e la registrazione della data di chiusura del sinistro. La piattaforma dovrà contenere anche informazioni relative alle polizze (scadenze, scadenza pagamento dei premi etc). Il sistema dovrà essere personalizzato in base alle esigenze di Aler, e dovrà essere compresa la formazione del personale di Aler, dedicato, per l'uso dell'applicativo;

d. elaborazione di rapporti trimestrali sull'andamento dei sinistri passivi (in particolare polizza globale fabbricati e r.c.t.) con produzione di un report contenente l'elenco di tutti i sinistri, l'elenco di quelli liquidati con il relativo importo, l'elenco di quelli riservati, di quelli dichiarati senza seguito e di quelli respinti, corredato dalle pertinenti valutazioni tecniche;

e. dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità, l'indicazione degli interventi effettuati e degli interventi opportuni, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel breve e medio termine;

f. azione di sollecito nei confronti delle compagnie, nell'eventualità di inadempienze contrattuali e nella chiusura, in tempi rapidi, dei sinistri;

g. analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle compagnie circa la risarcibilità del danno e predisposizione di un'eventuale replica.

Il Broker si impegna ad esprimere e formalizzare una propria valutazione sul corretto operato delle Compagnie di Assicurazione in relazione agli importi liquidati.

La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all'aggiudicazione del presente appalto, non siano ancora stati definiti al momento dell'aggiudicazione stessa.

7) Formazione ed aggiornamento del personale di Aler, addetto alla gestione dei contratti assicurativi, sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'azienda, sul contenuto dei principali contratti di assicurazione e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni. Gli interventi formativi, anche in modalità on-line, (che dovranno avere una durata, per ogni anno, non inferiore alle 4 ore da ripartirsi eventualmente nel corso di dodici mesi), dovranno essere prestati secondo le modalità e i termini indicati nella offerta tecnica presentata in sede di gara.

Nell'ambito dell'attività di formazione il Broker dovrà provvedere anche alla trasmissione di informazioni ed aggiornamenti inerenti innovazioni legislative e/o giurisprudenziali rilevanti per l'attività in oggetto.

8) Supporto formativo, assistenza e consulenza ai servizi aziendali (anche con la resa di pareri in forma scritta, che dovranno essere resi entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta) su questioni in materia assicurativa o attinente, con riferimento in particolare:

- a. all'individuazione delle coperture assicurative e dei massimali idonei da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
- b. ai pareri circa la regolarità di cauzioni e garanzie prestate da terzi;
- c. alle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- d. all'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con Aler convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, concessione, gestione di impianti, prestazione d'opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, etc.), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
- e. alla consulenza ed assistenza, se richiesto, a favore degli Amministratori e dei dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche attinenti all'attività prestata per l'azienda.

9) Effettuare tutte le prestazioni offerte nel progetto di gestione di gara.

L'elenco di cui sopra non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare, in ogni modo, eventuali esigenze peculiari dell'azienda, in relazione alla gestione dei propri contratti e/o necessità assicurative.

Le prestazioni del presente capitolato dovranno essere adempiute dal broker secondo la disciplina di cui all'art. 1176 del c.c.

Il Broker incaricato non svolgerà alcuna funzione o compito di direzione e coordinamento nei confronti dei competenti Uffici dell'azienda né potrà impegnare lo stesso se non preventivamente autorizzato.

I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai competenti Organi dell'azienda.

Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto in conformità alle prescrizioni delle norme contenute nel presente capitolato, nonché di tutte quelle contenute in leggi e decreti, norme e regolamenti vigenti in materia.

Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalla documentazione che ne costituisce parte integrante, si rinvia, in particolare, alle norme contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (c.d. Codice dei contratti pubblici).

Art. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E ORGANIZZAZIONE E REFERENTE UNICO

Il broker eseguirà l'affidamento con la diligenza e la professionalità propria della prestazione oggetto del presente Capitolato.

Aler autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'azienda.

È esplicitamente convenuto che restano in capo ad Aler l'assoluta autonomia decisionale ed in particolare la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker, la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali per il perfezionamento delle polizze, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici di Aler preposti, né è in grado d'impegnare in alcun modo l'azienda se non previa esplicita autorizzazione.

Aler si riserva la facoltà di recedere annualmente dal contratto di brokeraggio con il preavviso di cui all'art. 4 del presente capitolato.

Il Broker si impegna a designare un proprio incaricato in possesso dei requisiti professionali idonei e di adeguata esperienza lavorativa, quale Referente unico dell'Ente per il servizio oggetto del presente capitolato; in particolare il Referente unico dovrà essere iscritto al registro degli intermediari assicurativi di cui al D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 s.m.i.

Il Broker dovrà comunicare, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, ecc.), ed il sostituto del Referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Dovranno parimenti essere individuati e comunicati eventuali altri referenti per la trattazione delle specifiche problematiche e/o procedure.

Per l'espletamento del servizio, il Broker dovrà avvalersi di un'organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'azienda, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del periodo di affidamento dell'incarico.

Art. 4 – DURATA DEL SERVIZIO

La durata del mandato di incarico per lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo viene fissata per un periodo di anni 5 (CINQUE) a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.

Aler si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni, qualora entro il termine di scadenza del contratto non si sia ancora conclusa la procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente, sino alla definizione del rapporto contrattuale con il nuovo affidatario, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice dei Contratti.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte dell'Ente e/o dell'intermediario, il broker si impegna espressamente alla continuazione del rapporto contrattuale per un massimo di 180 (centottanta) giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al successivo nuovo Broker o all'azienda.

Il servizio cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione del Broker dal Registro di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 s.m.i.

Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

Il Broker si impegna ad iniziare lo svolgimento del servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto, se richiesto dall'azienda.

Il rapporto contrattuale sarà rescindibile, da parte di Aler, annualmente con preavviso, da inoltrarsi, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, a mezzo PEC.

Art. 5 – REMUNERAZIONE DELL'INCARICO

L'affidamento di cui al presente capitolato non comporta per Aler alcun onere finanziario né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché l'opera del Broker sarà remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, dalle Compagnie di Assicurazione con le quali sono sottoscritti i singoli contratti assicurativi.

Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione offerta dal Broker in sede di gara e troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

Il Broker aggiudicatario si impegna a lasciare invariate, per i contratti in essere e sino alla scadenza degli stessi, le percentuali attualmente applicate alle compagnie assicurative. Alla scadenza dei suddetti contratti, il Broker applicherà le percentuali offerte in sede di gara.

Non competerà alcun corrispettivo l'analisi di nuovi rischi o l'elaborazione di ulteriori proposte di garanzia assicurativa. Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui Aler non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito della gara per l'aggiudicazione di polizze.

Il Broker, nel caso in cui venga sciolto il rapporto di brokeraggio con Aler secondo le previsioni contenute nel presente capitolato speciale e nel disciplinare, deve rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi a periodi successivi a quello in cui interviene lo scioglimento medesimo.

Art. 6 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Nell'ambito della gestione delle polizze, il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati avverrà esclusivamente per il tramite del broker che risulterà aggiudicatario del servizio, il quale si impegna e obbliga a versarli all'Assicuratore, in nome e per conto dell'Ente nei tempi e nei modi convenuti con l'Assicuratore stesso.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Ente.

A tale scopo, il Broker dovrà trasmettere ad Aler la richiesta e i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.

Il Broker provvederà alla rendicontazione dei premi pagati secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori, rilasciando ampia e liberatoria quietanza ad Aler. Si applicano le norme di cui all'art. 118 del D. Lgs. 209/2005 s.m.i.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili di Aler e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per Aler.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa, fatta salva la facoltà per Aler di risolvere il contratto.

Non saranno imputabili ad Aler gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione.

Art. 7 - TRACCIABILITÀ E PAGAMENTO DEI PREMI

Il Broker, con la stipula del contratto relativo al presente servizio, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

Il Broker che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Art. 8 - COPERTURA ASSICURATIVA

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario si obbliga a presentare copia conforme all'originale della polizza di Responsabilità Civile Professionale, di cui al D. Lgs. n. 209/2005, depositata presso l'IVASS, con **massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 (euro cinque milioni)**.

Il concorrente aggiudicatario dovrà produrre, per il perfezionamento dell'aggiudicazione copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, della società nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali di cui agli artt. 110 e 112, comma 3 del D. Lgs. 209/2005 s.m.i., con un massimale pari ad almeno euro 5.000.000,00 (euro cinque milioni).

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'affidamento.

Il concorrente aggiudicatario dovrà inoltre presentare copia dell'avvenuto versamento del contributo al fondo di garanzia di cui all'art. 115 del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.

Il broker si obbliga a comunicare qualsiasi successiva variazione della polizza in oggetto, nonché i rinnovi annuali della medesima.

Art. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'incaricato del servizio dovrà ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. costituire idonea cauzione definitiva.

Art. 10 – OBBLIGHI E ONERI DELLE PARTI

Il Broker:

- dovrà svolgere l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato e nell'esclusivo interesse di Aler;
- non intraprendere attività o azioni o sottoscrivere documenti che possano in alcun modo Aler senza la preventiva esplicita autorizzazione da parte dell'azienda, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalla medesima;
- garantire, su richiesta di Aler, incontri con l'incaricato del servizio, in presenza, nella sede aziendale e/o nelle sedi di UOG, anche in assenza di problematiche specifiche o contingenti;
- si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico, obbligandosi a garantire che tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato si attengano alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia;
- dovrà garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi e dovrà mettere a disposizione dell'Ente tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- dovrà ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. costituire e mantenere idonea cauzione definitiva;
- mantenere per tutta la durata dell'affidamento apposita polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali di cui agli artt. 110 e 112, comma 3 del D. Lgs. 209/2005 s.m.i., con un massimale pari ad almeno euro 5.000.000,00 (euro cinque milioni), e comunque pari a quello dichiarato in sede di offerta;
- si obbliga a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER approvato con PP n. 87 del 13 settembre 2019 e pubblicato sul sito, nonché ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure aziendali e/o a tenere comportamenti atti a prevenire

la commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER. Documentazione reperibile all'indirizzo: <http://www.aler-bg-lc-so.it/trasparenza/disposizioni-general/modello-organizzativo-dlgs-231-2001/> "Modello di Organizzazione Gestione e controllo – versione 2018 (approvato con Provvedimento del Presidente n. 87 del 13.9.19)" / - Allegati dal n. 1 al n. 10 del MOG versione 2018; Codice Etico e di Comportamento per il personale di Aler di Bergamo – Lecco – Sondrio (Approvato con Provvedimento del Presidente n. 11 in data 4 marzo e aggiornato con Provvedimento del Presidente n. 108 del 29 dicembre 2021) disponibile all'indirizzo: <http://www.aler-bg-lc-so.it/chi-siamo/codice-etico/> .

Il Broker è individuato, in ragione dell'affidamento di cui trattasi, quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE, per il quale Aler Bergamo-Lecco-Sondrio risulta titolare, il tutto come meglio specificato nell'allegato schema di contratto.

Sono a carico del Broker tutte le spese e oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento del servizio, nonché i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso.

Dalla data di decorrenza del servizio, inoltre, il Broker è tenuto a:

a. assicurare la completa gestione del programma assicurativo di Aler. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il Broker attualmente incaricato dall'azienda per il corretto e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data.

b. tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ai sensi dell'art. 1176 del Codice civile.

Aler, da parte sua, si obbliga a:

- non stipulare, modificare o sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, peraltro non vincolante per l'Ente;

- rendere noto in tutte le procedure per l'assunzione di polizze assicurative, che la gestione dell'affidamento e delle relative polizze, è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;

- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio;

- effettuare il pagamento dei premi al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze, come dettagliato all'art. 6.

Restano di esclusiva competenza dell'azienda:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;

- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;

- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'ente;

- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri e la formulazione di eventuali disdette.

Art. 11 - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO E DURC

Il Broker si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Il Broker si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle

prestazioni oggetto del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

Il Broker si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano il Broker anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'aggiudicazione del servizio, ai sensi della normativa vigente, è subordinata al possesso, da parte dell'aggiudicatario, del requisito di "Regolarità contributiva". La regolarità retributiva, contributiva e assicurativa deve essere mantenuta nel corso dell'appalto in quanto requisito di ordine generale indicativo della capacità a contrattare dell'appaltatore. In relazione al rilevato inadempimento di uno o più obblighi in materia di retribuzioni, previdenza e assicurazioni obbligatorie dei lavoratori impegnati nell'appalto, la stazione appaltante può procedere a risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Broker è altresì obbligato al rispetto delle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81 del 9.4.2008).

Art. 12 - D.U.V.R.I.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 – comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008, è esclusa l'esistenza di interferenze che giustifichino la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) da parte del Comune e la previsione di oneri della sicurezza da interferenze. Le parti garantiranno in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra i Datori di Lavoro.

Per tutti gli altri rischi, resta immutato l'obbligo per ogni operatore economico di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta. I prezzi offerti dovranno tenere conto degli oneri derivanti da tali obblighi.

Art. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

In considerazione della particolare tipologia della prestazione, l'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato ed il presente servizio non può essere ceduto né subappaltato a pena di nullità, salvi i casi previsti nell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Sarà consentita l'eventuale possibilità di affidare a terzi esclusivamente l'attività di formazione, laddove puntualmente indicato nei documenti di gara. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per Aler di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo d'impresa, è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto.

Art. 14 - PENALITÀ

In caso di inadempimento totale o parziale delle prestazioni pattuite, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle stesse, Aler ha facoltà di applicare una penale di valore compreso fra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 1.000,00, in relazione all'inadempimento rilevato. L'applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza a seguito della quale la Società avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione.

La penalità sarà assolta tramite escussione della cauzione definitiva e la successiva integrazione dell'importo originario dovrà aver luogo entro 10 giorni.

Aler si riserva, in ogni caso, di richiedere il risarcimento del maggior danno subito.

L'applicazione nel corso di ciascun anno solare di n. 3 penali consente ad Aler di richiedere la risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C. In ogni caso Aler si riserva di informare degli inadempimenti gli aventi diritto ed in particolare IVASS e Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 15 – RISARCIMENTO DANNI

Oltre alle ipotesi già espressamente disciplinate nel presente capitolato, Aler avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker.

Art. 16 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Broker ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'azienda potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Broker stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati ad Aler.

Art. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., le seguenti fattispecie:

- a. nel caso in cui l'affidatario venga dichiarato fallito, ovvero in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria, o di conseguente atto di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- b. gravi violazioni e/o inosservanze di quanto previsto dal capitolato, delle disposizioni legislative e regolamentari e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla Società, anche a seguito di diffide della Stazione Appaltante;
- c. le omissioni degli obblighi assunti così come evidenziati nel progetto tecnico oggetto di affidamento;
- d. interruzione non motivata del servizio;
- e. i casi previsti dalla vigente legislazione;
- f. qualora venga meno del rapporto di fiducia tra le parti.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di Aler in forma di lettera raccomandata o P.E.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, Aler avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi, per il periodo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendo gli eventuali maggiori costi a carico della Società con cui il contratto è stato risolto. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, Aler potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

Aler ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere a carico della Società irregolarità tali da pregiudicare la validità del rapporto contrattuale, in particolare la sopravvenuta incapacità di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con particolare riferimento ad irregolarità contributive in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi con assolvimento di tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs n. 209/05 s.m.i., da parte dell'aggiudicatario o nel caso in cui subentrino i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m. i.

È fatto salvo ogni diritto di Aler al risarcimento per i danni subiti.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora Aler ne faccia richiesta, l'aggiudicatario dovrà garantire la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 180 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo Broker.

Art. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Aler ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al Broker con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Aria S.p.A. e/o Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488".

Il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida, con la quale venga indicato al Broker un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione per l'adempimento.

Allo spirare di detto termine il contratto si intende risolto di diritto. Inoltre, alla risoluzione contrattuale si procederà qualora la società aggiudicataria si renda colpevole di grave negligenza, di gravi e/o reiterate inadempienze, o qualora la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente Capitolato, ovvero ancora, qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per Aler, ovvero vi sia stato grave inadempimento della società stessa nell'espletamento del servizio mediante associazione in partecipazione e cessione anche parziale del contratto. Si procederà alla risoluzione del contratto dopo 2 contestazioni, effettuate via PEC ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dalla Stazione Appaltante; la risoluzione contrattuale sarà comunicata al Broker mediante PEC, che produrrà effetto dalla data della notificazione o di ricevimento. Aler procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dalla stessa, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Art. 19 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie, viene eletto competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

Art. 20 – TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e s.m.i., così come modificato dal Regolamento UE 2016/679, si informa che:

i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti la verifica dell'idoneità dei professionisti candidati alla presente procedura e l'eventuale affidamento di incarichi conseguenti, per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento nonché per la necessità dello stesso di adempiere a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancata presentazione comporta per l'Azienda l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla procedura, nonché di affidare degli incarichi.

L'autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali, nei modi e per le finalità ivi descritte, costituisce condizione per la partecipazione degli stessi alla procedura di cui al presente Avviso.

I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. n.50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti e al DPR n.445/2000.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

I dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di affidamento anche di diffusione, a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

ALER si riserva di conservare i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.

Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendale è Sistema Susio srl che ha individuato quale referente per Aler il dott. Giuseppe Bottasini, che potrà essere contattato all'indirizzo mail: info@pec.sistematusio.it

L'interessato dispone dei diritti specificati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), di seguito indicati: diritto di accesso ai dati personali (art.15 GDPR); diritto alla rettifica (art.16 GDPR); diritto alla cancellazione (art.17 GDPR); diritto di limitazione al trattamento (art.18 GDPR); diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR); diritto di opposizione (art.21 GDPR).

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la privacy, raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e modulistica concernente l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali sono disponibili al seguente link: <http://www.aler-bg-lc-so.it/privacy>

Art. 21 - CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Aler si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

La mancata presentazione di quanto richiesto per l'esercizio di tali finalità comporterà l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi di legge (art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.). Qualora, a seguito delle verifiche, sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese, Aler procederà ad annullare l'aggiudicazione ed il servizio potrà, previa valutazione della stessa, essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese conseguenti all'inadempimento.

Nel caso in cui le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, verrà data notizia all'interessato di tali irregolarità: questi sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione.

Art. 22 - ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CLAUSOLE

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, patti e condizioni riportati nel presente Capitolato Speciale, nel disciplinare, nello schema di contratto e, per quanto non espressamente previsto, dalle normative in materia cui rinvia il successivo articolo.

Art. 23 - NORME FINALI, RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato e dal disciplinare dovrà farsi riferimento alla normativa vigente in materia ed in particolare al D. Lgs. 50/2016 s.m.i., al D. Lgs. 209 del 07.09.2005 s.m.i., ai Regolamenti IVASS in vigore, al Codice civile ed alle altre leggi, regolamenti, provvedimenti in materia in quanto compatibili.